

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 82

(Modifiche all' articolo 16 della legge regionale 6/2008)

1. All' articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << , dell'Associazione di cui all'articolo 19 >> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole << dall'Assemblea dei soci e >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento >>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).>>;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.>>.